

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2021, n. 17-4470

Riparto delle risorse alle Aziende Sanitarie Pubbliche del SSR per la copertura delle mancate entrate derivanti dall'applicazione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106 e della D.G.R. n. 55 -3335 del 28 maggio 2021, D.G.R. n. 16-3547 del 16 luglio 2021 per l'esenzione di prestazioni di monitoraggio per pazienti ex- COVID.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

Visto il Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l'articolo 27, ai sensi del quale:

“1. Al fine di garantire la presa in carico omogenea su tutto il territorio nazionale delle persone che hanno avuto un quadro clinico COVID-19 correlato, mediante un programma di monitoraggio dedicato tale da assicurare un'attività clinico-diagnostica assistenziale modulata in base alla severità della sintomatologia presentata, anche mediante la diagnosi precoce delle possibili sequele della malattia, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di assistenza, incluse nella tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, senza compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito, per un periodo di anni due, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 è garantita nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con la frequenza massima stabilita nella tabella A, variabile in funzione dell'evoluzione o dell'indicazione clinica, ai soli dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i programmi di monitoraggio previsti dal comma 1, per la presa in carico di pazienti COVID-19 di cui al comma 2, garantendo le prestazioni e le indicazioni riportate nella tabella A.

4. In considerazione dell'esigenza di comprensione, analisi e studio degli esiti della malattia COVID-19, particolarmente rilevanti per gli effetti in termini di coordinamento delle risposte del Servizio sanitario nazionale, al termine del programma di monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero della salute effettua studi mirati dei dati raccolti in forma aggregata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Per l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 28.802.000, per l'anno 2022 di euro 24.993.000 e per l'anno 2023 di euro 4.441.000. A tal fine è conseguentemente incrementato, per gli anni 2021, 2022 e 2023, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, in proporzione al numero di prestazioni da erogare ai pazienti dimessi e risultati guariti dal COVID-19 come risulta dai dati dell'Istituto superiore di sanità alla data del 9 maggio 2021. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella tabella B che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma per ciascuno degli anni 2021- 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 77“.

Vista la D.G.R. n. 55-3335 del 28 maggio 2021, ad oggetto “Riconoscimento dell'esenzione V021, di cui al D.L. 25 maggio 2021, n. 73 per il percorso e la gestione in follow-up dei pazienti che hanno manifestato la patologia Covid-19. Indirizzi operativi alle AASSRR”, nonché la .D.G.R. n. 16-3547 del 16 luglio 2021 ad oggetto: Articolo 27 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73: individuazione codice di esenzione nazionale CV2123 - integrazione alla D.G.R. 55-3335 del 28 maggio 2021. Indirizzi Operativi alle AASSRR”.

Precisato che le mancate entrate per esenzione dalla compartecipazione alla spesa, derivanti dai provvedimenti sopracitati, trovano copertura nel finanziamento previsto al comma 5 dell'art. 27 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106, ai sensi del quale "per l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo e' autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 28.802.000, per l'anno 2022 di euro 24.993.000 e per l'anno 2023 di euro 4.441.000. A tal fine e' conseguentemente incrementato, per gli anni 2021, 2022 e 2023 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente".

Dato atto che per la Regione Piemonte, così come previsto al comma 5 dell'art. 27 del D.L. n. 73/2021 e come riportato nella tabella B allegata al decreto stesso, è previsto il seguente finanziamento:

- anno 2021 € 2.200.052;
- anno 2022 € 1.911.488;
- anno 2023 € 345.474;

Richiamata la D.G.R. n. 28 - 3808 ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Iscrizione di risorse statali destinate alle misure urgenti per la tutela della salute connesse all'emergenza da Covid-19, ai sensi del D.L. 73/2021".

Richiamata altresì la DD N. A14 1693 / 2021 del 03/11/2021 ad oggetto "D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106 – D.G.R. n. 55 -3335 del 28 maggio 2021, D.G.R. n. 16-3547 del 16 luglio 2021. Accertamenti della somma complessiva di Euro 4.457.014 a valere sul capitolo 20534 e relativi impegni di spesa sul capitolo 157546 per le annualità 2021, 2022 e 2023 a favore delle Aziende Sanitarie Locali per l'esenzione di prestazioni di monitoraggio per pazienti ex- COVID".

Considerato che l'impatto economico del finanziamento di cui al comma 5 dell'art. 27 del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106, è stato determinato in proporzione al numero di prestazioni da erogare ai pazienti dimessi e risultati guariti dal COVID-19 come risulta dai dati dell'Istituto superiore di sanita' alla data del 9 maggio 2021.

Preso atto dei pareri espressi in merito dai competenti Settori Programmazione Economica e Finanziaria e Controllo di gestione, sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti della Direzione Sanità e Welfare, e ritenuto pertanto congruo ripartire alle Aziende Sanitarie Locali il finanziamento di cui al comma 5 dell'art. 27 del D.L. n. 73/2021 sulla base del numero di esenzioni CV2123 rilasciate da ciascuna ASL, alla data certa dell'11 novembre 2021, nel seguente modo:

ASL	DESCRIZIONE	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
203	TO3	€ 353.026,45	€ 306.722,67	€ 55.435,72
204	TO4	€ 196.986,55	€ 171.149,33	€ 30.932,78
205	TO5	€ 184.813,22	€ 160.572,68	€ 29.021,21
206	VC	€ 117.306,60	€ 101.920,39	€ 18.420,65
207	BI	€ 70.826,62	€ 61.536,84	€ 11.121,90
208	NO	€ 139.439,92	€ 121.150,65	€ 21.896,24
209	VCO	€ 33.199,98	€ 28.845,39	€ 5.213,39
210	CN1	€ 213.586,54	€ 185.572,02	€ 33.539,48
211	CN2	€ 70.826,62	€ 61.536,84	€ 11.121,90
212	AT	€ 133.906,59	€ 116.343,08	€ 21.027,34
213	AL	€ 195.879,88	€ 170.187,81	€ 30.759,00
301	ASL Città di TORINO	€ 490.253,03	€ 425.950,30	€ 6.984,39
		€ 2.200.052,00	€ 1.911.488,00	€ 345.474,00

Dato atto che gli oneri di cui al presente provvedimento, pari a

- anno 2021 € 2.200.052
- anno 2022 € 1.911.488
- anno 2023 € 345.474

trovano copertura nell'ambito delle risorse di cui all'art. 27 del D.L. 73/2021 stanziato nel bilancio 2021-2023 sul capitolo di spesa 157546 (Missione 13 Programma 1).

Vista la Legge Regionale 15 aprile 2021 n.8 Bilancio di previsione Finanziario 2021-2023.

Vista la D.G.R. 1-3115 del 19/04/2021 - Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.

Vista la L.R. n. 21 del 29 luglio 2021 Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie.

Vista la D.G.R. 52-3663 del 30 luglio 2021 Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge

delibera

- di ripartire alle Aziende Sanitarie Locali il finanziamento di cui al comma 5 dell'art. 27 del D.L. n. 73/2021 sulla base del numero di esenzioni CV2123 rilasciate da ciascuna ASL, alla data certa dell'11 novembre 2021, nel seguente modo:

ASL	DESCRIZIONE	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
203	TO3	€ 353.026,45	€ 306.722,67	€ 55.435,72
204	TO4	€ 196.986,55	€ 171.149,33	€ 30.932,78
205	TO5	€ 184.813,22	€ 160.572,68	€ 29.021,21
206	VC	€ 117.306,60	€ 101.920,39	€ 18.420,65
207	BI	€ 70.826,62	€ 61.536,84	€ 11.121,90
208	NO	€ 139.439,92	€ 121.150,65	€ 21.896,24
209	VCO	€ 33.199,98	€ 28.845,39	€ 5.213,39
210	CN1	€ 213.586,54	€ 185.572,02	€ 33.539,48
211	CN2	€ 70.826,62	€ 61.536,84	€ 11.121,90
212	AT	€ 133.906,59	€ 116.343,08	€ 21.027,34
213	AL	€ 195.879,88	€ 170.187,81	€ 30.759,00
301	ASL Città di TORINO	€ 490.253,03	€ 425.950,30	€ 6.984,39
		€ 2.200.052,00	€ 1.911.488,00	€ 345.474,00

- di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento, pari a

- anno 2021 € 2.200.052
- anno 2022 € 1.911.488
- anno 2023 € 345.474

trovano copertura nell'ambito delle risorse di cui all'art 27 del D.L. 73/2021 stanziato nel bilancio 2021-2023 sul capitolo di spesa 157546 (Missione 13 Programma 1);

- di demandare i Settori competenti della Direzione Sanità e Welfare agli adempimenti finalizzati all'applicazione delle disposizioni contenute nella presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)